

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALLAURI, TESSITORI e ZANNIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1963

Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 16 dicembre 1961, n. 1525, sono state disposte agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone. Con la stessa legge è stata istituita un'area agevolata nella zona portuale dell'Aussa-Corno in provincia di Udine. La superficie di mille ettari, indicata nella legge, è stata successivamente delimitata dal Ministero delle finanze con decreto ministeriale 2 ottobre 1962.

Il provvedimento è inteso a stimolare il sorgere di iniziative economiche nell'area depressa costituita dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso l'insediamento di nuove attività industriali.

Allo scopo di rendere operante il disposto della citata legge, mediante l'inizio di un concreto programma di studi, di lavori e di intraprese, gli enti pubblici della provincia di Gorizia hanno costituito una società denominata « Zona industriale e portuale Monfalconese s.p.a. », con rogito n. 17694/3454,

notaio Stafuzza, del 29 gennaio 1963, omologato dal tribunale di Gorizia l'8 febbraio 1963, n. 17. Partecipano alla società:

l'Amministrazione provinciale di Gorizia;

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia;

il comune di Monfalcone;

l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

Analogamente gli enti pubblici della provincia di Udine hanno costituito una società denominata « Zona industriale e portuale Aussa-Corno s.p.a. », con rogito n. 31190/14991, notaio Bronzin, del 31 ottobre 1962, omologato dal tribunale di Udine il 28 novembre 1962, n. 619.

Partecipano alla società:

l'Amministrazione provinciale di Udine;

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

i comuni di: Udine, Pordenone, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano, Terzo di Aquileia;

la Cassa di Risparmio di Udine;

l'Istituto di medio credito del Friuli;

l'Istituto mobiliare italiano;

il Consorzio di bonifica della Bassa Friulana.

In entrambe le società gli enti pubblici hanno sottoscritto la totalità del capitale sociale e ad essi è comunque garantita, per norma statutaria, la maggioranza assoluta della partecipazione azionaria.

Ora, per porre le società nella condizione di poter utilmente esplicare la propria attività, intesa al raggiungimento di quei fini di pubblico interesse per cui sono sorte, si rende necessaria l'approvazione di talune norme integrative della citata legge 16 dicembre 1961, n. 1525, e ciò in armonia con i voti espressi in sede di approvazione del richiamato provvedimento, da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera, ed in perfetta analogia con quanto disposto per la zona industriale di Padova (legge 4 febbraio 1958, n. 158) e di Ravenna (legge 13 giugno 1961, n. 528).

Il presente disegno di legge, che nella precedente legislatura aveva ricevuto una prima approvazione da parte delle Commissioni riunite finanze e tesoro e industria della Camera dei deputati, in sede legislativa, e che oggi viene ripresentato al Senato, è stato predisposto in uniformità ai precedenti che già esistono in materia, con le sole pochissime varianti che inevitabilmente derivano dalle diversità di ogni singola situazione locale.

Il provvedimento proposto consta di dieci articoli.

Nell'articolo 1 vengono precisate le opere a cui si applica la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

L'articolo 2 attribuisce alle società costituite dagli enti locali la facoltà di richiedere l'esproprio delle aree da adibirsi all'impianto di nuove industrie e detta norme in proposito.

L'articolo 3 stabilisce quali aree siano escluse dalle espropriazioni.

L'articolo 4 prevede la possibilità di dare in concessione l'esecuzione delle opere pubbliche nelle zone di cui all'articolo 1 alle società indicate nell'articolo 2.

L'articolo 5 prevede la possibilità di applicare contributi di miglioria a norma della legge 28 novembre 1938, n. 2000.

L'articolo 6 detta norme circa la determinazione delle indennità di esproprio e l'articolo 7 disciplina la procedura da seguirsi nel pagamento delle medesime.

L'articolo 8 specifica le modalità per l'assegnazione delle aree espropriate a singole aziende per l'impianto di nuovi stabilimenti, ed i criteri per la fissazione del sovrapprezzo sul valore di esproprio.

L'articolo 9 dispone in ordine alla classificazione delle strade di uso pubblico inserienti le zone industriali.

L'articolo 10 precisa l'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di immobili, disposta dall'articolo 3 - 1° comma - della legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

Alle sopraccennate finalità è ispirato il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La dichiarazione di pubblica utilità, di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applica per quanto riguarda la zona portuale delimitata con decreto ministeriale 2 ottobre 1962 ed il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone alle opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione, nelle zone stesse, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, nonchè alle opere occorrenti, anche al di fuori di dette zone, per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi delle medesime. Tutte le opere dichiarate di pubblica utilità sono altresì considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto.

**Art. 2.**

L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati esistenti entro i confini delle zone menzionate all'articolo precedente possono essere richieste dalla società per azioni « Zona industriale Aussa-Corno s.p.a. » con sede in Udine, costituita il 31 ottobre 1962, atto 31190/14991 Bronzin, omologato dal tribunale di Udine il 28 novembre 1962, n. 619, e dalla società per azioni « Zona industriale Monfalconese s.p.a. » con sede in Monfalcone, costituita il 29 gennaio 1963, atto numero 17694/3454 Stafuzza, omologato dal tribunale di Gorizia in data 8 febbraio 1963, numero 17/63.

All'occupazione ed all'espropriazione di detti terreni e fabbricati nonchè all'attuazione delle opere può essere provveduto anche gradualmente, mediante piani particolareggiati deliberati dai consigli di amministrazione delle rispettive società, resi esecutivi dal presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia e, sino alla elevazione del primo presidente, dai prefetti.

## Art. 3.

Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità i beni appartenenti allo Stato, nonchè le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

L'esecuzione delle opere pubbliche nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè di quelle occorrenti per assicurare l'accesso anche marittimo alle stesse, può essere affidata in concessione, con decreto della competente autorità, alle società di cui all'articolo 2.

Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.

## Art. 5.

Per le opere eseguite sia dallo Stato che dalla Regione, direttamente o in concessione, o dalle società, potranno essere imposti contributi di miglioria secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 e successive modificazioni. Le somme riscosse saranno interamente devolute alle società, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.

## Art. 6.

L'indennità di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sarà ragguagliata al valore venale al tempo dell'espropriazione dei terreni e dei manufatti da espropriare o occupare, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto

e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

Per il periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore venale che i beni avevano alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

#### Art. 7.

I presidenti dei consigli di amministrazione delle società pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 2, su richiesta dei presidenti delle società, ordineranno il pagamento o il deposito delle somme offerte entro il termine di cui al comma successivo e pronunceranno la espropriazione.

L'indennità di espropriazione in caso di accordo fra le parti deve essere pagata o, in caso di contestazione, deve essere depositata dall'espropriante entro un anno dalla data di rilascio o di consegna del bene. Le società, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito dell'indennità, sono tenute a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. I beni espropriati possono essere lasciati in comodato precario al precedente proprietario. Le società, per conseguire il rilascio del bene, e l'espropriato per effettuarne la consegna, debbono dare un preavviso di 120 giorni.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

Le società provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse e potranno fissare

un sovrapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sarà stabilita dai consigli di amministrazione delle società, con deliberazioni da approvarsi dalle competenti autorità di cui al precedente articolo 2 in relazione all'incremento di valore che si sia verificato, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto ed alla sistemazione delle zone industriali e dei porti.

Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore delle società in caso di ritardo.

#### Art. 9.

Le strade di uso pubblico costruite dalle società ed inservienti le zone industriali saranno iscritte, ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate strade statali o provinciali, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

#### Art. 10.

Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, nell'ambito delle zone menzionate, avvenga con il tramite delle società previste al precedente articolo 2, le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applicano sia al passaggio relativo all'acquisto od esproprio degli immobili da parte delle società, sia a quello relativo alla successiva loro assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti.

Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato articolo 3 decorre, nel caso sopraindicato, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento degli immobili dalle società ai terzi.